



POLIZZA KASKO DIPENDENTI E GARANZIE AGGIUNTIVE

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI

COMUNE DI
URAGO D'OGLIO
PIAZZA MARCONI, 26 – 25030 Urago d’OGLIO (BS)
C.F./P.I.V.A. 00591780986

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

CIG: Z1A33B4856

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2021
Alle ore 24.00 del :	31.12.2024

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
-------------------------------	--------------

DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza o nelle varie Sezioni siano ripetute le seguenti denominazioni, ad esse le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

1. Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
2. Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
3. Contraente:	COMUNE DI URAGO D'OGLIO (BS)
4. Assicurato:	la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulato il contratto.
5. Dipendenti:	le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea o di servizio. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, nonché stagisti, studenti e tirocinanti.
6. Società:(impresa assicuratrice Delegataria) ed i coassicuratori.
7. Premio:	la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
8. Garanzia	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione;
9. Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
10. Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
11. Indennizzo/I:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
12. Accessorio	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;
13. Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
14. Valore del veicolo al momento del sinistro	<p>La somma dei seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il valore attribuito al veicolo da "Quattroruote", Eurotax Giallo o altra rivista specializzata; b) il costo di riacquisto degli accessori, optional e dispositivi od attrezzature inerenti l'uso a cui i veicoli sono destinati purché incorporati o validamente fissati, ridotto della stessa percentuale di svalutazione applicata al veicolo nel punto a) precedente;
15. Broker:	S.LORENZO SRL RUI N°B000116503 quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
16. Veicolo	Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori, dei Consiglieri, del Direttore Generale/Segretario Comunale e dei dipendenti dell'Ente e/o di altre categorie assicurate in polizza, purché trattasi di veicoli non intestati al PRA al nome del contraente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, sia parziali che totali, subiti dai veicoli, compresi accessori, optional, dispositivi ed attrezzature, utilizzati in occasione di missioni o per adempimento di servizio/mandato/incarico per conto dell'Ente stesso, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione della missione, durante la circolazione , la sosta e/o il ricovero degli stessi, dai Soggetti sotto elencati persone:

- **Amministratori (Sindaco e Assessori);**
- **Consiglieri Comunali**
- **dipendenti del Contraente ;**
- **il Segretario Comunale e/o Direttore generale**

Si intendono esclusi i veicoli di proprietà o in locazione alla Contraente.

La garanzia è operante in conseguenza di:

- a) collisione con altri veicoli, persone o animali
- b) urto contro qualsiasi ostacolo
- c) ribaltamento
- d) uscita di strada durante la circolazione sia su area pubblica che su aree private.

Relativamente ai suddetti punti a), b), c) e d)

L'Assicurazione **non** è operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite

Sono **esclusi** dall'assicurazione i danni:

- Alla ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, fatta eccezione nei casi in cui tali manovre siano necessarie per liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o di riparazione;
- determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione e custodia del veicolo
- derivanti da uso improprio del veicolo
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti

ART. 2 - Garanzie aggiuntive

Le garanzie di polizza sono estese ai danni derivanti da:

a) Incendio

Incendio, fulmine, scoppio od esplosione, caduta di meteoriti e relative scorie, aeromobili, veicoli spaziali e/o orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate.

La garanzia è estesa ai guasti arrecati al veicolo allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

La Società risarcirà i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose/animali di terzi ed a persone dall'incendio, esplosione e scoppio del veicolo quando lo stesso non è in circolazione, anche in area privata, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di €200.000,00 per ogni sinistro e per anno.

b) Furto (totale o parziale)

Furto tentato o consumato, rapina, estorsione.

La garanzia prevede inoltre i danni da scasso anche se prodotti per asportare oggetti contenuti nei veicoli, nonché il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza di - furto, rapina, estorsione - e per il suo possesso od uso abusivo a seguito di tali reati.

c) Eventi sociopolitici

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi.

d) Eventi naturali

Allagamento, alluvione, inondazione, uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, caduta di oggetti, caduta di sassi, caduta di ponti e viadotti, caduta di alberi o rami, cedimento e smottamento del terreno, frana, valanga, slavina, terremoto, eruzione vulcanica, grandine, neve.

e) Rottura Cristalli

Rottura accidentale del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestre.

Le rigature, scheggiature, screpolature sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.

La garanzia è prestata con il limite di risarcimento per sinistro e per veicolo di € 1.000,00.-

La Società inoltre, a seguito di un evento indennizzabile della presente polizza, presta le seguenti garanzie:

f) Soccorso stradale

La Società indennizza le spese sostenute dall'assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza. La garanzia viene prestata con un limite di indennizzo pari ad €. 500,00 per sinistro;

g) Autovettura in sostituzione

La Società indennizzerà le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata non utilizzabile a seguito di sinistro indennizzabile a sensi della presente polizza. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La garanzia viene prestata con un limite di indennizzo pari ad €. 500,00 per sinistro.

h) Tassa automobilistica

In caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

i) Spese di immatricolazione

In caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società rimborsa le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o le spese di immatricolazione di un veicolo che sostituisca quello assicurato, con il limite di €.300,00.

l) Spese di parcheggio e custodia

La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo, disposti dall'autorità fino al giorno della comunicazione all'assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

ART. 3 - Colpa grave

La Società risponde dei danni subiti dai veicoli assicurati a seguito dei rischi previsti dalla presente polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o del conducente.

ART. 4 - Esclusioni

Si intendono esclusi dall'assicurazione i danni

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- causati dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

ART. 5 - Delimitazione dell'Assicurazione

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di **€ 40.000,00**.- (che si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 del c.c.), per ogni veicolo assicurato fermo restando che l'importo dell'indennizzo calcolato sulla base di quanto previsto all'art.10 non potrà essere superiore in ogni caso al valore del veicolo al momento del sinistro.

ART. 6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che l'uso del veicolo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente stesso;
- la data e luogo della trasferta;
- le generalità del dipendente o altra persona prevista nell'art.1;
- i dati necessari per l'individuazione del veicolo sinistrato.

ART. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia e Cecoslovacchia e per tutti gli Stati previsti dalla Carta Verde.

ART. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio responsabile della gestione dei sinistri del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni, nonché in caso di sinistro da Furto o da eventi dolosi, denuncia alle autorità competenti.

ART. 9 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Oltre che a mezzo di raccomandata o raccomandata a mano, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telefax, @mail, posta elettronica certificata.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 10 - Determinazione dell'ammontare dei danni -

L'ammontare del danno è così determinato:

- in caso di danno parziale, è pari alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte senza tenere conto del degrado d'uso.
- in caso di danno totale è pari al valore del veicolo al momento del sinistro dedotto il valore di recupero. Viene definito "danno totale", il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno sarà pari al valore di listino dell'autoveicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Dall'ammontare del danno così determinato, se trattasi di danno relativo alle garanzie:

- di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.1 è dedotta una franchigia fissa di €. 100,00 per sinistro e per veicolo;
- di cui alle lettere c) e d) dell'art.2 è dedotta una franchigia fissa di €. 150,00 per sinistro e per veicolo.

ART. 11 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissidente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 90 giorni dalla trasmissione della denuncia.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro.

ART. 12 - Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'Art.1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

ART. 13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, se dovute a dolo, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Arts.1892 e 1893 Codice Civil

ART. 14 - Pagamento del premio, decorrenza e periodo dell'assicurazione / CLAUSOLA NON DEROGABILE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dal sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

Le eventuali appendici di variazione che comportano un incasso di premio, dovranno essere pagate dal Contraente entro sessanta giorni dalla data di ricezione del documento, ritenuto corretto.

Resta pattuito che la copertura assicurativa risulterà pienamente efficace sin dalle ore 24 della data indicata nella predetta appendice, anche in assenza del versamento del relativo premio.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante tutto il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18-01-2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art.3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata

NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'assicuratore aggiudicatario si impegna, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- Ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Ad inserire, nei contratti che andrà eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora l'assicuratore:

- esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riporti negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovesse avere notizia che un suo subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), nell'espletamento dell'appalto di servizi

assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.,

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento all'assicuratore e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'assicuratore e / o dei subcontraenti della filiera.

Qualora l'Assicuratore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante;

La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato" a sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

ART.15 - Determinazione del premio e sua regolazione

Il premio annuo lordo viene conteggiato in base a quanto sotto indicato:

Chilometri annui preventivati **5.000 X ,00** (costo chilometro)

Premio annuo lordo (comunque acquisito)

Premio annuo lordo anticipato per il periodo dal _____ al _____ € 00

Per eventuali chilometri eccedenti gli 5.000 preventivati verrà applicato un costo di €.,00 per ogni chilometro.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili (chilometri percorsi), esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio sospeso ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

In relazione a quanto precede, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il numero totale dei chilometri annui percorsi dai veicoli assicurati.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate o rimborsate entro **60** giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale la Società liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio), fermo il suo diritto ad agire giudizialmente nei confronti del Contraente.

(anticipo più congruiglio), fermando il suo diritto ad agire giudizialmente nei confronti del contrattante.
Non si applicherà la regola di cui sopra qualora gli elementi variabili non diano origine ad una differenza attiva a favore della Società.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la

Società liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio).
Non si applicherà la regola di cui sopra qualora gli elementi variabili non diano origine ad una differenza attiva a favore della Società.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Nel caso in cui le differenze attive o passive siano inferiori ad €100,00 la regolazione si intenderà compensata e non si procederà ad alcuna variazione di premio.

ART. 16 - Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove lo ritenga conveniente e qualora sia legittimo in base alla normativa vigente, il Contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, con preavviso di almeno 30gg dalla scadenza, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso: la Società si impegna a prorogare l'assicurazione per una durata massima pari a quella originaria.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, così come previsto e normato dal Codice degli appalti: la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi.

Anche in queste ipotesi, il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo Pagamento del Premio, rispettando i termini di mora previsti.

ART. 17 – Assicurazione presso diversi assicuatori

Il Contraente e l'assicurato sono esonerati dal dare preventiva comunicazione alla Società dell'esistenza o della successiva stipula di polizze sugli stessi rischi della presente polizza.

Si conviene tra le parti che qualora sui medesimi veicoli assicurati coesistano più assicurazioni relative agli stessi rischi assicurati con la presente polizza, gli eventuali danni denunciati dall'assicurato sulla presente polizza saranno indennizzati dalla Società direttamente all'assicurato a prescindere dall'esistenze di altre polizze. La Società rinuncia ad avvalersi della normativa di cui all'art. 1910 del C.C.

ART. 18 – Foro competente esclusivo

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede legale il Contraente.

ART. 19 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 20 - Diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex Art.1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti dei soggetti debitamente autorizzati alla guida dei veicoli assicurati e dei trasportati.

ART. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 22 Interpretazione del contratto

Resta inteso che, su quanto previsto dalla presente polizza, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole del contratto a favore dell'Assicurato e del Contraente.

ART. 23- Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata o telex, con preavviso di 120 giorni. Il recesso avrà effetto dalla prima scadenza annua successiva alla scadenza del termine di 120 giorni. Tale diritto pertanto non potrà essere esercitato qualora non sussistano i sopraccitati 120 dalla scadenza annuale della polizza.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Assicurato può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

ART. 24 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker **S.LORENZO SRL (RUI N° B000116503)** incaricato dall'Ente Contraente, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile;
- ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker che provvederà alla loro rendicontazione con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori; ai sensi della legislazione vigente, il broker è autorizzato dalla Società all'incasso dei premi, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, i pagamenti dei premi effettuati dal Contraente al broker, si considerano come effettuati alla Società.

che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti.

Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, nella seguente misura percentuale **MINIMA 12%**

ART. 25– Comunicazione dati inerenti i sinistri

La Società si impegna a fornire con cadenza annuale un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati, specificandone per ogni sinistro:

- numero del sinistro della Società

- numero del sinistro del broker
- data di accadimento
- nome del beneficiario
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato”, “chiuso senza seguito”)
- importo a riserva
- importo liquidato

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche pertanto anche oltre la scadenza contrattuale di polizza...

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso (formato MS Excell).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere (entro 15 giorni dalla richiesta) un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

.....

.....